



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 534/14
depositato il 10/03/2014

- avverso ATTO DI RECUPER n° TVPCRP100032/2013 TRIB.ERARIALI 2010
CREDITO IMPOSTA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

~~.....~~
~~.....~~

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 534/14

UDIENZA DEL

25/06/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

2371

PRONUNCIATA IL:

25 GIU. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 SET. 2015

Il Segretario



IL SEGRETARIO

(dr. Giuseppe Perillo)

La società [redacted] Sas di [redacted], in persona del legale rappresentante Sig. [redacted], rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso l'atto di recupero del credito di imposta n. tvpcrp100032/2013, notificato il 01/10/2013. Con tale atto, relativo all'anno di imposta 2010, si recuperava il credito per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, ritenuto erroneamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, per € 4.992,00 oltre ad € 4.992,00 per sanzioni, € 602,77 per interessi ed € 8,75 per diritti di notifica. In particolare l'atto di recupero evidenzia l'inesistenza del credito di imposta poiché non risulta presentata la comunicazione C/IAL, attestante il mantenimento del livello occupazionale, per l'anno 2010.

Il ricorrente eccepisce l'infondatezza, l'illegittimità e l'erroneità dell'atto di recupero per:

1. difetto di sottoscrizione da parte del funzionario firmatario dell'atto;
2. carenza di legittimazione impositiva dell'Agenzia delle Entrate di Taranto;
3. illegittima applicazione dell'art. 27 del D.L. 185/2008;
4. mancato riconoscimento, all'atto impugnato, dei presupposti propri dell'avviso di accertamento;
5. diniego all'accesso all'adesione ex L. 218/97;
6. mancata osservanza del contraddittorio;
7. violazione dello Statuto del contribuente;
8. erroneità della pretesa connessa all'ingiustificato disconoscimento del credito di imposta;
9. erroneità nella determinazione delle sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate, nelle sue controdeduzioni, ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, dall'analisi della documentazione in atti e sulla base di quanto riferito dal ricorrente, e non contestato da controparte, rileva che il credito di imposta era effettivamente correlato all'assunzione di personale e si era effettivamente realizzato l'incremento di personale dipendente rispetto alla situazione riferita all'anno 2007. Come risulta dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, del 29/04/2009 "il credito di imposta richiesto è riconosciuto in misura pari a: Anno 2009, credito concesso Euro 4.992; Anno 2010, credito concesso Euro 4.992". Il credito di imposta, come si legge nell'atto di recupero, sarebbe tuttavia inesistente poiché non risulta presentata la comunicazione C/IAL, attestante il mantenimento del livello occupazionale, per l'anno 2010.

L'art. 6 del D.M. 12/03/2008 prevede che "i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione



telematica attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del presente decreto." Ed in effetti l'art. 7 del medesimo decreto prevede le cause di decadenza dal diritto al credito di imposta. Non è tuttavia chiaro il motivo per cui l'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni sostenga apoditticamente che *"l'art. 7 del medesimo decreto intitolato "Cause di decadenza" (che) non attengono al caso che ci occupa, in quanto l'Ufficio con l'atto di recupero ha chiarito che "il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, è inesistente poiché non risulta presentata la comunicazione C/IAL, attestante il mantenimento del livello occupazionale, per gli anni 2009/2010"*. L'affermazione dell'Ufficio appare un postulato sulla base del quale è stato costruito l'intero atto di recupero e si fonda sul principio di inesistenza del credito che è stato assunto dall'Agenzia delle Entrate esulando volutamente dall'art. 7 del citato D.M.. E' fondata pertanto l'eccezione del ricorrente il quale evidenzia nel proprio scritto difensivo che l'atto di recupero è illegittimo perché emesso in funzione di una norma inconferente, contestando alla radice la pretesa impositiva in quanto fondata su una norma, l'art. 27 del D.L. 185/2008, prevista espressamente per crediti inesistenti e quindi, non conferente al caso di specie, ove i crediti erano reali. La Commissione pertanto, ritenendo assorbite le altre eccezioni, accoglie il ricorso e, attesa la particolarità della materia trattata, decide di compensare le spese.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto di recupero impugnato, spese-compensate.

Così deciso in Taranto, 25 giugno 2015

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile



Il presidente

Dott. Massimo Brandimarte

